



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 18.2012

Seregno li, 3 ottobre 2012

LA RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

L'art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (convertito in Legge n. 134/2012), cd. decreto crescita, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di contratti d'appalto prevedendo la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore relativamente ad alcuni adempimenti contributivi e fiscali posti a carico del subappaltatore.

Sono inoltre stati introdotti una serie di obblighi di verifica a carico dell'appaltatore e del committente circa l'adempimento dei predetti obblighi attribuendo inoltre ai medesimi soggetti la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di mancata esibizione della documentazione attestante l'assolvimento dei predetti obblighi contributivi e fiscali.

Si fornisce di seguito una sintesi delle principali disposizioni vigenti in materia.

NORMATIVA FISCALE - In materia fiscale il comma 28 dell'art. 35 del DL 223/2006, è stato modificato rispettivamente dal comma 5 bis dell'art. 2 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (convertito in Legge 26-04-2012 n. 44) e dall'attuale art. 13 ter del DL 83/2012 (convertito in Legge 2012 n. 134) in vigore dal 12 agosto 2012.

Con il nuovo comma 28 il legislatore stabilisce che:

- l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, dei versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;
- la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;
- la responsabilità viene meno se l'appaltatore acquisisce la documentazione attestante i corretti versamenti;
- l'attestazione dell'avvenuto adempimento di detti obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (CAF Imprese), e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Dottori e Ragionieri Commercialisti e Consulenti del lavoro).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza debbano essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Il comma 28 bis dell'art. 35 DL n. 223/2006, prevede che il committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo all'appaltatore previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto versamento delle imposte ai sensi del nuovo comma 28, sia da parte dell'appaltatore, sia da parte degli eventuali subappaltatori (vedi allegato tratto da "Il Sole 24 ore").

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda a fornire tale documentazione, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte dell'appaltatore.

Qualora il committente non rispetti tali modalità di pagamento, e quindi appaltatori e subappaltatori non rispettino quanto previsto dal comma 28 in materia di attestazione di avvenuto pagamento delle imposte, lo stesso può essere punito con una sanzione da 5.000 euro a 200.000 euro.

Il comma 28 ter prescrive che le sopra richiamate disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (il primo relativo ai soggetti IRES, il secondo a Stato ed altri Enti Pubblici).

RETRIBUZIONI E PREVIDENZA - Ai fini previdenziali la normativa di riferimento in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore è da ricercarsi nell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, successivamente modificata dal DL n. 5/2012 e dal DL n. 16/2012 e con la recente Legge n. 92/2012 (riforma del lavoro).

Nel caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

INFORTUNI SUL LAVORO - In tema di responsabilità solidale in materia di infortuni sul lavoro, l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) stabilisce che il committente deve preoccuparsi di garantire adeguate misure di prevenzione e in caso di infortuni del personale alle dipendenze degli appaltatori è responsabile per i danni non coperti dell'INAIL.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino